FABRIZIO CALLAIOLI

RAPPORTI FRA IL CODICE PENALE DI LUCCA E IL CODICE PENALE DI PIOMBINO

Giovanni Antonio Frediano Vidau, avvocato, corso, di estrazione conservatrice[1], fu uno dei giuristi più attivi e prolifici dell'epoca napoleonica. Fu protagonista nelle vicende politico giuridiche della sua terra[2] e soprattutto, relativamente a quello che più ci interessa, partecipò ai lavori della «Società d'istruzione pubblica del dipartimento del Golo» con la redazione di un progetto di codice rurale per la Corsica, che riscosse un notevole successo fra i giuristi dell'isola[3].

Dopo aver svolto le funzioni di Presidente dei Tribunali dell'Isola d'Elba, con decreto del 16 maggio 1807, fu chiamato dal Principe Felice Baciocchi a ricoprire l'incarico di Commissario Generale presso il Tribunale di Revisione e Cassazione dei Principati di Lucca e di Piombino[4].

Come è subito chiaro, e come meglio emergerà da altri contributi, Vidau non fu una figura di secondo piano e non fu scelto casualmente dai Baciocchi per svolgere il ruolo di Commissario Generale. I Principi napoleonici che governavano gli Stati di Lucca e Piombino non solo esigevano giuristi capaci di produrre le riforme bonapartiste, ma avevano bisogno anche di personaggi politicamente affidabili, in maniera tale da effettuare un processo di francesizzazione delle istituzioni che non fosse esclusivamente tecnico formale, ma anche e soprattutto politico culturale. Ritengo sia questa una delle spiegazioni più importanti della volontà dei Principi di affiancare ad un giurista di prestigio, quale Luigi Matteucci, Ministro della Giustizia di Lucca ed esponente dell'aristocrazia lucchese, un personaggio come Vidau, eccellente funzionario, ma soprattutto corso, come Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi.

In effetti, nell'amministrazione della Giustizia lucchese è possibile riscontrare le tracce di un continuo dibattito tra le istanze conservatrici e quelle riformiste, rispettivamente rappresentate da Matteucci e da Vidau. Fu l'avvocato corso ad insistere per ottenere l'abrogazione del codice di procedura civile dei principati di Lucca e di Piombino - redatto dallo stesso Luigi Matteucci- per dare vigenza a quello francese[5]. Così come fu sempre Vidau a vincere le resistenze dell'Arcivescovo di Lucca ad accettare la riforma francese dello stato civile e del matrimonio, trasformando i parroci in ufficiali di stato

---

(1) Fra le varie testimonianze della posizione sociale e politica di Vidau, merita menzione la sua nomina a Procuratore del Re presso Sartene avvenuta il 12 marzo 1783, dopo che i funzionari dell'apposita commissione avevano fornito rassicurazioni sulla sua fedeltà alla monarchia, Archivio Dipartimentale di Ajaccio, liasse B 3. Sulla vita pubblica di Vidau cfr. anche F. O. RENUCCI, Storia di Corsica, Fabiani, Bastia, 1833.

(2) RENUCCI, Storia di Corsica, cit.

(3) Ibidem, lib. IX, 192

(4) Archivio di Stato di Lucca (ASLu), Gran Giudice, Decreto n.227. Sempre in data 16 maggio 1807 il Principe aveva emanato un altro provvedimento con cui creava l'ufficio di Commissario Generale, cui venivano subordinati tutti gli altri Commissari dei vari Tribunali del Principato, ASLu. Gran Giudice, Decreto n.226. La funzione principale del Commissario Generale era quella di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come del resto tutti i Commissari del Principe svolgevano il ruolo di Pubblico Ministero presso i vari Tribunali.

(5) Relativamente al Principato di Lucca cfr. S. BONGI, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, vol. IV, Lucca 1880, 4. Relativamente al Principato di Piombino cfr. Archivio Storico di Piombino, Comune di Piombino, n.51, 205. Testimonianze della polemica tra Matteucci e Vidau sul codice di procedura civile si trovano in ASLu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.60, fasc.IV e n.61, fasc.I.

civile[6]. Nel 1808 fece parte anche della commissione che si occupò della revisione e, in molti casi, abolizione, dei benefici semplici laici[7]. Comunque, in ogni occasione abbia avuto modo di spiegare il suo potere, Vidau, fu uno dei principali artefici della volontà dei sovrani di avvicinare le popolazioni loro soggette alla Francia.

È sicuramente in quest'ottica che, dopo essere stato nominato Commissario Generale, cui, non va trascurato, erano sottoposti tutti i Commissari dei vari Tribunali del Principato di Lucca come di quello di Piombino, fu insignito anche della carica di Consigliere di Stato onorario[8].

Queste brevissime considerazioni sono la necessaria premessa per ben comprendere i legami tra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino, redatti dal Vidau a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro.

Il codice lucchese entrò in vigore il 15 novembre 1807[9] e quello piombinese il 15 aprile 1808[10], ma in questo lasso di tempo, nel Principato di Piombino vennero applicati sempre gli antichi statuti e mai il codice penale di Lucca o altre leggi complementari, per quanto la circostanza non fosse chiara a tutti i funzionari dello Stato piombinese. Ne abbiamo la prova dalla corrispondenza del Vidau, il quale in alcune occasioni si è trovato a dover dissuadere i Magistrati piombinesi dal dare applicazione alla legge lucchese. In un caso, ad esempio, il Commissario Generale comunicò l'annullamento di una sentenza del Tribunale Militare di Piombino perché basata su di un articolo del codice penale di Lucca[11]. In un altro, trovandosi a scrivere al Commissario presso il Tribunale di Piombino in merito ad una ipotesi di infrazione alla relegazione, affermò la necessità di applicare l'art.261 del codice penale di Piombino e non il decreto 6 maggio 1807, vigente esclusivamente nel Principato di Lucca[12] .

A prescindere dalla scarsa chiarezza di idee manifestata dai funzionari del Principato di Piombino, circostanza palesata appunto dagli interventi del Vidau, emerge soprattutto dai diversi ordinamenti giudiziari che l'unico collegamento tecnico formale fra la Giustizia penale di Lucca e quella di Piombino era costituito dalla comune Corte di Cassazione, sedente in Lucca, e dal comune Commissario Generale.

---

[6] P. DINELLI, Il corso Vidau commissario generale dei Principi Baciocchi a Lucca, in Archivio Storico di Corsica, a.VIII (1932), fasc.2, 237-246.

[7] BONGI, Inventario... cit., vol.III, 408.

[8] ASLu, Gran Giudice, Decreto n.238, 31 maggio 1807.

[9] Decreto 10 novembre1807.

[10] Archivio Storico di Piombino, Comune di Piombino, n.51, 194:

FELICE I
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
PRINCIPE DI LUCCA E DI PIOMBINO

Volendo far risentire ai nostri fedeli, ed amatissimi sudditi del Principato di Piombino un nuovo effetto delle nostre costanti sollecitudini per la loro prosperità, col dargli un Codice di sicurezza pubblica, il quale, frenando col timor dei castighi gli attentati di coloro, che turbano l'ordine, e la quiete generale, garantisca la proprietà, la vita, e l'onore dei cittadini,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso.

Art.1 «Il Codice dei delitti, e delle pene per il nostro Principato di Piombino, da noi sanzionato sotto questo giorno, sarà solennemente pubblicato, e posto in attività, nel detto nostro Principato, il di 15 del prossimo mese di Aprile.»

Art.2 «A datare da detto giorno, le antiche leggi, gli statuti, decreti, e regolamenti, e consuetudini generali, e particolari, cesseranno di aver forza di legge generale, o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute dal suddetto Codice.»

Art.3 «Il nostro Prefetto di Piombino è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, promulgato, e posto a fronte al nuovo Codice.»

Dato nel nostro Palazzo di Lucca li 24 Marzo 1808.

[11] ASLu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.194, n.406.

[12] Archivio di Stato di Pisa, Vicariato di Piombino, n.519, 584, 19 ottobre 1810.

In pratica i due codici ebbero ciascuno una vita assolutamente indipendente dall'altro, attraverso la vigenza di differenti norme sostanziali e procedurali, con un Commissario Generale che soprintendeva all'applicazione di entrambi in Stati diversi e con una Corte di Cassazione che giudicava sulle impugnazioni delle sentenze dei rispettivi Tribunali, applicando di volta in volta le rispettive diverse disposizioni.

Viceversa sono vari e notevoli gli indizi manifestanti una medesima matrice culturale e proprio per questo risultano altrettanto interessanti gli elementi che differenziano i due codici. La genesi di entrambi ci fornisce gran parte delle spiegazioni alle analogie quanto alle diversità.

Il Vidau aveva redatto il codice penale per il Principato di Lucca, sulla scorta del codice dei delitti e delle pene pubblicato in Francia nel 1791[(13)], apportando esclusivamente le variazioni necessarie a rendere applicabile il codice nello Stato toscano e conservandone di conseguenza tutti i difetti. Risultano illuminanti in proposito le osservazioni illustrate dal Matteucci nella sua relazione di presentazione al progetto del codice.[(14)] Il Ministro della Giustizia, dopo aver lodato il lavoro del Vidau e sottolineato che la codificazione era stata elaborata rifacendosi quasi totalmente alla legge del 1791, commenta ampiamente l'opera, indicando nella classificazione dei delitti e delle pene, nel tentativo e nel concorso di persone gli istituti in cui maggiormente si evidenziano i limiti di una legislazione antiquata e troppo legata alla cultura proporzionalista del diciottesimo Secolo. Ma soprattutto il Matteucci ricorda l'annunciata pubblicazione del nuovo codice penale dell'Impero Francese, per evidenziare la necessaria provvisorietà di quello appena redatto per Lucca[(15)], che - essendo praticamente identico a quello francese del 1791- non avrebbe ragione di sopravvivergli una volta che quest'ultimo sarà sostituito da quello nuovo di prossima applicazione in tutto l'impero[(16)].

Come previsto dal Ministro della Giustizia, nel 1812 venne abrogato il codice penale del Principato di Lucca per essere sostituito da quello dell'Impero Francese del 1810[(17)].

---

(13) La legislazione del 1791 era già stata studiata dal Vidau allorché fece parte della commissione corsa incaricata di elaborare la Costituzione della Corsica di Pasquale Paoli, RENUCCI, Storia di Corsica, cit., lib.VII, 42-48.

(14) ASLu, Gran Giudice, n.100, prot.2676, 17 luglio 1807.

(15) Sulla provvisorietà del codice penale di Lucca è opportuno ricordare anche l'ammissione d'incompletezza proferita con l'art.3 del decreto di promulgazione del 10 novembre 1807:
Art.3. «Prima che termini l'anno 1810, allorché sarà adunato il Senato, saranno ad esso presentate in forma di Leggi tutte quelle disposizioni del presente Codice, le quali contengono delle misure legilslative, con quegli ulteriori progetti di Leggi, che da Noi si reputassero necessarj per la completa, e definitiva compilazione del Codice Criminale».

(16) ASLu, Gran Giudice, n.100, prot.2676: «...Il Codice dei delitti e delle pene è una di quelle opere che fanno onore alla Legislazione, ma non può dirsi un lavoro interamente perfetto, e che non possa meritare un maggiore (sic) sviluppo nella classazione de' delitti e fare ancora qualche cambiamento sai riguardo alla natura, sia riguardo alla proporzione delle pene.

Né ciò da me si asserisce per mia particolare opinione, ma bensì per il vedere che nell'impero Francese, e nel Regno Italiano, vale a dire negli stati di S. M. l'Imperatore e Ré, si sta compilando con maturissimo consiglio un nuovo Codice Penale, lo che dimostra la non perfezione di quello che esiste. Onde perciò l'opinione mia sarebbe che l'attual compilazione non dovesse adottarsi dall'A.V.S. se non che temporaneamente per il suo Stato. Questa misura è un gran benefizio per l'amministrazione della Giustizia poiché il nuovo codice mette in essa quell'ordine, quell'umanità e quella saviezza che mancava affatto nell'antica nostra Legislazione; d'altronde siccome i nuovi codici che vi attendono, ed i lumi che vi spargeranno intorno i più insigni Giureconsulti dei nostri tempi potranno mettere in grado di avere una legislazione più perfetta, così sembra che la sanzione del presente non debba essere appunto che provvisoria, tal che lascia a travedere le sovrane benefiche vedute di ritornar su questo grand'oggetto quando siano comparse alla luce le suddette opere. ...»

(17) ASLu, Senato, n.6, c.36.

Viceversa, il codice penale del Principato di Piombino rimase in vigore fino al 18 febbraio 1816, quando, in seguito all'annessione dello stato piombinese da parte del Granducato di Toscana, vennero abrogate tutte le leggi del Principato e poste in vigore quelle granducali[18].

Sicuramente sono varie le ragioni che determinarono la sopravvivenza del codice di Piombino allorché tutte le altre codificazioni dell'Impero napoleonico vennero sostituite dal codice penale francese, ma fra queste ritengo non sia di secondaria importanza l'esperienza fatta dal Vidau con la codificazione lucchese e l'ampio dibattito che ne seguì.

Come sopra ho accennato, Matteucci criticò ampiamente la pretesa del Vidau, e insieme quella del legislatore del 1791, di fornire una precisa classificazione della gravità dei reati, nonché dei gradi di colpa o di dolo che avevano accompagnato la commissione degli stessi, stabilendo pene corrispondenti e precise, senza quindi lasciare ai giudici un adeguato potere discrezionale nel valutare la gravità del reato e tanto meno scegliere tra un minimo e un massimo di pena[19].

Sappiamo che nel Settecento le istanze proporzionaliste avevano prodotto codificazioni penali in cui il reato era classificato in maniera troppo oggettiva, senza alcuna previsione di discrezionalità per il magistrato di analizzare il caso concreto e l'autore del delitto, senza possibilità quindi di adattargli la sanzione[20]. Questi vincoli erano stati elaborati per tutelare gli imputati dall'arbitrio dei giudici, ma avevano provocato l'impossibilità di soggettivizzare il reato. Orbene nel periodo a cavallo tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo si stavano affermando in quasi tutti gli ambienti della dottrina europea nuove teorie, tendenti a modernizzare il diritto penale proprio con il superamento del rigido proporzionalismo criticato dal Matteucci, ma non avevano ancora trovato adeguata dignità tra le legislazioni del tempo. Proprio la discussione scaturita intorno al codice di Lucca è testimonianza di questa dicotomia.

Al contrario nel codice penale di Piombino si attribuisce al giudice ampia discrezionalità, sia nella valutazione del reato che nell'applicazione della pena e si può quindi pensare che il mutamento di opinione, operato dall'autore nello spazio dei pochi

---

[18] Archivio Storico di Piombino, Comune di Piombino, n.11.

[19] ASLu, Gran Giudice, n.100, prot. n.2676: «... Convien distinguere nei delitti la qualità, e il grado. La qualità è determinata dalla natura dell'azione, o sia per usare l'espressione di un grande scrittore dalla qualità del patto sociale che si è violato od infranto. Il grado dipende dalla colpa o dal dolo che si è usato nel commettere un'azione contraria alle Leggi. Or quanto può essere maggiore o minor la colpa, e la malizia tanto maggiore o minore può divenire il grado di un'istesso delitto secondo le circostanze e la maniera con cui è stato commesso. Tre sono i gradi della colpa, e del dolo che più frequentemente hanno distinto i Giureconsulti e le Leggi, massimo, medio o infimo.

Ma per quanto sembri esatta questa distinzione in astratto non è però difficile ad accorgersi che ciascuno dei suddetti gradi è suscettibile in pratica di un numero interminabile di distinzioni e gradi subalterni. Lo che posto quand'ancora la Legge giunger potesse a stabilir e caratterizzar con precisione i sommi gradi del dolo, e della colpa, non potrebbe mai né prevedere né enumerare le successive gradazioni tutte dell'una e l'altro. Quindi è che sopra tali non contrastabili principi i grandi scrittori di criminale, ed anche i moderni codici hanno fissato per ciascun delitto diversi gradi, ed a ciascun grado hanno fatto corrispondere un minimo ed un massimo di pena in mezzo a cui sta il saggio arbitrio dei Giudici per determinare fra i due estremi che a lor prescrive la Legge, la precisa misura delle pene, proporzionate alla qualità non già, bensì al grado del delitto.

Questa veduta grande, l'unica forse che sia capace di sciogliere il gran problema della proporzione fra i delitti e la pena che in molti codici moderni risplende non è assai osservata per quanto parmi, ne assai seguita nella legislazione penale del 1791. Ond'io proporrei all'A.V.S. che in questa parte dovesse rettificarsi con la dovuta maturità e dietro le massime superiormente annunziate. ...»

[20] G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, Bologna, 1976.

mesi intercorsi tra la promulgazione dei due codici, sia stato determinato, almeno in parte, proprio dalle riflessioni fatte sul codice di Lucca.

L'introduzione scritta dal Vidau per il codice di Piombino è di grande aiuto per comprendere la distanza che ancora divideva la dottrina più moderna dai legislatori dei vari stati europei. Nel presentare il proprio lavoro al Principe, infatti, il Commissario Generale non esita a definire «una singolare eccezione» l'aver attribuito ai giudici un'amplissima discrezionalità nella valutazione di ogni fattispecie e nell'applicazione della relativa sanzione[(21)]. La circostanza che Vidau la qualifichi una «singolare eccezione» alla «massima generale dei Criminalisti più celebri», ci consente di capire appieno come effettivamente il periodo in cui furono prodotti i due codici costituisca un momento di trapasso culturale, che si rispecchia appunto nelle differenze tra gli stessi e negli altalenanti indirizzi seguiti di volta in volta dal Vidau.

Svariate disposizioni del codice di Piombino affidano al Giudice il compito di analizzare il reo e le sue condizioni. Vale la pena soffermarsi sull'art.25: è questa una norma di carattere generale, con la quale si dà un taglio preciso alla figura del giudice e al suo potere, indicando i criteri da seguire in sede di scelta del tipo, oltre che del quantum, di pena da irrogare[(22)]. Si prendono in considerazione i motivi che provocarono il delitto, il grado di premeditazione, le conseguenze del reato, nonché le qualità fisiche e morali del reo, col dichiarato fine di stabilire la pena migliore in relazione alle possibilità di rieducazione dello stesso.

[(21)] Prefazione al codice penale di Piombino: «... Evvi ancora in questo Progetto di Codice penale, che ho l'onore di presentare a Vostra Altezza Imperiale, una singolare eccezione da me premeditata, e creduta necessaria dopo le più mature riflessioni, sui rapporti fra i delitti, e le pene, e dopo una lunga, e dolorosa esperienza nell'amministrazione della Giustizia Criminale.

Si è creduto fino ad ora dai più celebri Criminalisti di togliere ogni arbitrio ai Giudici nell'applicazione delle pene ai delitti, ed è stato ricevuto, come una massima regolatrice di ogni Codice penale, che tutti i delitti avessero indicata la loro pena proporzionale. Frattanto è forza convenire che s'ingannerebbe chiunque presumesse di aver preveduti tutti, o la maggior parte dei casi possibili, nei quali la pena dovuta a un delitto debba essere aggravata, diminuita, o cambiata; che uno stesso delitto commesso da più persone spesso presenta nell'animo del Giudice una tanto diversa malizia quanto diversi sono i gradi della depravazione del cuore umano conducente ad uno stesso errore; e che finalmente la diversità delle circostanze, e la grave differenza delle conseguenze, che accompagnano una medesima azione alterano sommamente il valore della stessa. Che però, intimamente persuaso della necessità di combinare la massima generale dei Criminalisti più celebri con la propria esperienza, e con la filosofia del cuore umano, ho creduto dovere in molti casi lasciare ai Giudici la scelta fra due pene di natura diversa, ed assegnare ad essi un massimo, ed un minimo per contenere il loro arbitrio.

Qualora il Giudice abbia una coscienza, ed una probità degna della confidenza di quella Suprema Autorità che lo elesse, egli avrà una discreta latitudine per applicare, tanto per rapporto alla qualità, che alla durata, la pena al delitto: potrà rendere un cuore men depravato ancor meno infelice: potrà penetrare con la mano della Giustizia fin dove quasi la malizia si renderà inaccessibile alla legge, e non più sarà un meccanico interprete di un Codice, che riguarda la semplice azione, e non l'animo che la dettò. ...»
Il Codice penale del Principato di Piombino fu edito, insieme ai decreti del Principe di Piombino, in Bollettino delle leggi del Principato di Piombino, Bertini, Lucca, 1808.

[(22)] Codice penale di Piombino, art.25: «Allorché la legge prescrive alternativamente due pene diverse, o fissa il minimo ed il massimo limite della durata d'una pena temporanea, o il minimo ed il massimo della multa, l'arbitrio del Giudice nell'infliggere l'una, o l'altra delle due pene, e nel determinare il limite ed il grado della pena temporanea o la quantità della multa entro i confini prescritti, deve aver singolarmente riguardo.

1°. Alla causa impellente al delitto se sia stata più o meno forte:

2°. Alla volontà, se vi concorre con maggiore o minor riflessione:

3°. All'importanza delle conseguenze ammesse al delitto, tanto per il pubblico, che per il privato interesse:

4°. Allo stato del reo, ed alle sue qualità fisiche e morali, onde rilevare i maggiori o minori gradi di gravezza relativa nella pena, e la maggiore o minore probabilità nel reo stesso di correggersi ed emendarsi.»

La modernità di questo orientamento appare oltremodo evidente, non solo considerando la frequenza con cui il codice piombinese delega al giudice tal potere discrezionale, ma anche apprezzando la deficienza dei codici coevi, come quello di Lucca, o come quello dell'Impero Francese[23], privi di norme simili al suddetto art.25[24], che invece trova riscontri analoghi tra i codici del Ventesimo Secolo, quale ad esempio l'art.133 del codice Rocco.

Non so se sia il caso di dire che il dibattito scaturito sul progetto di codice per Lucca fra Matteucci e Vidau sia stato determinante per le scelte operate con la codificazione di quello per Piombino, ma è sicuro che il legislatore corso dà ampia dimostrazione di aver condiviso il pensiero del Matteucci sia con la presentazione al codice che con i principi espressi nella formulazione delle norme.

L'analisi comparata dell'istituto del tentativo nei due codici deposita ampiamente a favore di questa tesi, soprattutto considerando che questo, insieme al proporzionalismo del regime sanzionatorio e alla compartecipazione, è uno degli istituti oggetto di più approfondita critica da parte del Matteucci.

L'art.73 del codice penale per il Principato di Lucca punisce il tentativo di un delitto atroce con la stessa pena prevista per il reato consumato, mentre nel caso di delitto non atroce prescrive una pena diminuita. In realtà il codice del 1791 non contemplava alcuna differenza, ma si limitava ad equiparare il reato tantato a quello consumato, ed in effetti il progetto del codice di Lucca assumeva lo stesso trattamento sanzionatorio. Proprio su questo punto si concentrano le riflessioni del Ministro della Giustizia[25], che insiste sulla pericolosità di un tale orientamento sia dal profilo oggettivo, dato che il reato deve essere analizzato anche per le sue conseguenze, non precisamente prevedibili nel caso di delitto tentato; sia dal profilo soggettivo, perché l'equiparazione sanzionatoria significa escludere ogni possibilità di ripensamento, che invece, qualora si verificasse, non potrebbe non comportare una diminuzione di pena. Quando il Consiglio di Stato si trovò

---

[23] Sui principi giuridici che informarono la codificazione penale dell'Impero Francese cfr. A. CHAUVEAU e F. HÉLIE, Teorica del Codice Penale, Nuova traduzione italiana sulla quinta edizione francese del 1872 diretta dal Prof. ENRICO PESSINA, Napoli, 1886.

[24] L'unico riscontro che ho individuato fra le legislazioni coeve da me esaminate è costituito dall'art.374 del progetto di codice penale redatto da Scipione Bexon per il Regno di Baviera. Con questa norma si considerano praticamente gli stessi elementi dell'art.25 del codice piombinese, ma si fanno anche chiari riferimenti a finalità di prevenzione generale, assolutamente estranee all'indirizzo seguito dal Vidau: S. BEXON, Application de la théorie de la législation pénale, ou code de la sureté publique et particuliere, fondé sur le régles de la morale universelle, sur le droit des gens ou primitif des sociétés, et sur le droit particulier, dans l'état actuel de la civilisation; rédigé en project pour les états de sa Majesté le Roi de Baviére, Coucier, Paris, 1807. - Art.374: «Dans l'application des peines, le juge doit, en général, considérer le danger, l'alarme, et le préjudice résultant d'une action défendue, ou de l'omission d'une action ordonnée, les motifs qui ont pu les produire, le caractére et la qualité de leur auteur, et le besoin que la société a de moyens plus ou moins puissans, et d'exemples plus ou moins frappans, pour les prévenir, les réprimer, ou les réparer.»

[25] ASLu, Gran Giudice, n.100, prot. n.2676: «... In primo luogo non vi è forse mai caso in cui se un attentato non ha avuto il suo esito non resti dubbio se per la volontà dell'uomo o per il caso sia mancato l'effetto. In secondo luogo è osservabile che anche dove l'effetto non è impedito che da un caso fortuito, resta sempre luogo a pentimento per lo che punendo l'attentato come il delitto, si punirebbe una malgravità che non lascia dubbio sopra la sua estensione, ugualmente che quella che resta in dubbio e sarebbe stata per giungere al suo colmo. In terzo luogo finalmente è da osservarsi che posto anche l'atto prossimo a commettere il delitto, tosto che questo è sospeso anche da un caso accidentale, resta però sempre in dubbio quali fossero stati i risultati dell'esecuzione. ...

Tutto ciò posto, dovendo le Leggi prender di mira non solo la volontà, ma ancora le azioni e gli effetti, dovendo presumer sempre contro il delitto, e sempre lasciare qualche cosa a sperare al pentimento, io sarei di avviso che la sezione di cui si tratta dovesse rettificarsi e che previe le opportune distinzioni degli attentati riguardo al caso in essa contemplato dovesse infliggersi una pena poco distante sì, ma pur per qualche grado inferiore a quella che la legge prescrive per il delitto già commesso. ...»

a discutere l'approvazione del codice penale, il senso delle osservazioni di Matteucci apparve abbastanza chiaro, tant'è che si sviluppò un interessante dibattito[26], all'interno del quale Vidau prese una posizione spiccatamente soggettivistica, asserendo che la malvagità, dimostrata dal reo con la determinazione della sua volontà a delinquere, non può essere diminuita dalla circostanza che la consumazione del delitto sia stata impedita da un evento indipendente dalla sua volontà. Alla fine il Consiglio di Stato approvò il testo dell'art.73 operando una mediazione tra le suesposte posizioni, vale a dire, per i delitti atroci rimase invariata la formula dell'equiparazione sanzionatoria, per quelli non atroci fu prevista una pena diminuita.

A prescindere dalla formulazione poco tecnica -atroce è un termine sconosciuto alla classificazione dei reati nel codice lucchese[27]- appare evidente la distanza ideologica tra Matteucci e Vidau, eppure, nel codice di Piombino, il legislatore corso abbandona le teorie abbracciate con la compilazione di quello lucchese, per seguire quelle più moderne fino a pochi mesi prima osteggiate: l'art.72 del codice di Piombino, infatti, prescrive che il tentativo sia punito con la pena immediatamente inferiore a quella prevista per il delitto consumato[28].

Ovviamente, giova ripeterlo, non è pensabile che i differenti orientamenti seguiti dal Vidau con la codificazione piombinese siano esclusivamente frutto del dibattito sorto su quello di Lucca; ne abbiamo la riprova apprezzando la fase prodromica alla compilazione del codice di Piombino, quando il Commissario Generale non riteneva opportuno redigere un codice appositamente per lo Stato piombinese e i Principi Baciocchi insisterono, premurandosi di consigliargli lo studio di altri lavori, come quello del Bexon[29]. Comunque non pare azzardato considerare l'esperienza del codice lucchese come una tappa che, al pari di altre, ha contribuito a determinare il Vidau nelle scelte operate con la redazione del codice penale di Piombino.

Procedendo ad un'analisi comparativa tra i due codici, risalta subito all'attenzione la commistione tra codificazione sostanziale e codificazione processuale, ovverosia, entrambi sono composti da una parte sostanziale e un'altra, successiva, processuale[30].

La circostanza non pare casuale, ma l'effettivo sintomo di una cultura tipica delle codificazioni settecentesche in cui la procedura penale non acquisiva mai una dignità propria ed indipendente dal diritto sostanziale. Da questo punto di vista è emblematica la contrapposizione con il codice dell'Impero Francese che invece è una legislazione esclusivamente sostanziale[31].

L'eredità settecentesca e meglio ancora illuminista, coinvolge entrambe le codificazioni, in cui emerge una cultura della pena caratterizzata da un umanitarismo assente invece nella codificazione imperiale, la quale segnò tristemente il passo

---

[26] ASLu, Consiglio di Stato, n.3, 61-63.

[27] Nel codice del Principato di Lucca, così come in quello di Piombino, si distinguevano delitti e pene di semplice polizia, di polizia correzionale e di alto criminale.

[28] Codice penale di Piombino, art.72: «Il tentativo di un delitto è punito con la pena, che è immediatamente inferiore a quella, che la legge infligge per il delitto medesimo; e per ragione di esempio, se il delitto è punito colla pena di morte, la pena del tentativo è quella dei ferri a vita.»

[29] In una lettera inviata ad un funzionario dello Stato lucchese Vidau spiega il ritardo con cui sta procedendo alla redazione del codice di Piombino narrando della gran mole di lavoro da cui è oberato, compreso lo studio del progetto di Bexon, e asserendo di non essersi concentrato troppo sull'incarico in quanto gli pareva inutile compilare un codice apposito per Piombino quando se ne annunciava uno nuovo per tutto l'Impero, ASLu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.66, 69.

[30] Il codice di Lucca è suddiviso in due parti, una sostanziale e l'altra processuale, quello di Piombino in tre, la prima dedicata alla teoria del reato e alle disposizioni generali, la seconda dedicata ai reati e la terza alla procedura.

[31] CHAUVEAU e HÉLIE, Teorica del Codice Penale, cit.

nell'evoluzione del diritto penale con una notevole recrudescenza repressiva. Nel codice di Piombino, ad esempio, si prevede solo la confisca degli oggetti determinati dalla legge[32] e in quello di Lucca dei beni frutto dell'attività criminosa[33], al contrario, nel codice imperiale, oltre alla confisca dei mezzi serviti alla realizzazione del reato e dei frutti dello stesso[34], si prescrive anche la confisca generale delle sostanze del condannato[35]. Ad onor del vero va precisato che il legislatore francese prevede più di un correttivo al fine di tutelare le ragioni della famiglia del reo[36], ma la scelta di fondo è pur sempre di ampio significato, soprattutto se ricordiamo che l'abolizione della confisca generale era già stata sancita dalla legislazione di Leopoldo di Lorena, proprio in ossequio al principio giusto il quale la famiglia non deve subire gravi e definitive ripercussioni per le colpe di un suo componente.

Ancora di orientamento più umanitario appaiono le prescrizioni dei due codici toscani riguardanti l'applicazione della pena capitale. Entrambi vietano in maniera categorica qualsiasi tortura o esacerbazione nei confronti dei condannati, senza distinzione di alcun genere fra i delitti[37]; viceversa il codice imperiale del 1810 prescrive l'amputazione della mano destra per il parricida che deve essere decapitato[38] e, addirittura, vieta qualsiasi apparato celebrativo durante la sepoltura[39]. Sappiamo che ad un crimine così ripugnante le legislazioni di ogni tempo hanno sempre riservato pene gravissime e a maggior ragione appare logica una estrema severità in un mondo come quello napoleonico, ove esisteva la consuetudine di associare la famiglia all'impero, ma credo di poter dire che il diverso pensiero seguito da Vidau sia stato determinato da una cultura più umanitaria e non certo per una qualche distanza dalla teoria dell'assimilazione della famiglia all'impero. Ne sono dimostrazione i segnali -un velo nero-, previsti sia nel codice di Lucca come in quello di Piombino, atti a contraddistinguere non solo i parricidi, ma anche i colpevoli di lesa maestà, ai quali ultimi, invece, il codice imperiale non impone alcun simbolo[40].

Da questo punto di vista, l'indirizzo più moderno della legislazione del 1791 fu recepito in pieno dal Commissario Generale, il quale, pur modificando altri orientamenti, con la codificazione piombinese non si discostò assolutamente dal pensiero umanitario del codice rivoluzionario, al contrario di quanto fece il legislatore imperiale[41].

A questo proposito è interessante apprezzare come lo stesso Matteucci, pur criticandone ampiamente gli aspetti tecnicamente più antiquati, confessi di essersi

---

[32] Codice penale di Piombino, art.12.

[33] Codice penale di Lucca, art.14.

[34] Codice penale dell'Impero Francese, art.11. Il codice imperiale fu tradotto in varie edizioni, tra cui ho avuto modo di esaminare quella di Giovacchino Pagani, Firenze 1810, e un'altra tradotta da un professore dell'Università di Pisa ed edita da Molini, Landi e Comp., Firenze, 1810; entrambe le traduzioni recano il confronto, in nota, con gli articoli del Codice Napoleone.

[35] ibidem, art.37.

[36] ibidem, artt.38 e 39.

[37] Codice penale di Lucca, art.49; codice penale di Piombino, art.24: «La pena di morte si eseguisce col taglio della testa. È vietata qualunque esacerbazione contro i condannati.» Nel codice piombinese questo concetto è ripetuto esattamente anche dall'art.549, relativo alle modalità di esecuzione della pena capitale.

[38] Codice penale dell'Impero Francese, art.13: «Il colpevole condannato a morte per parricidio, sarà condotto sul luogo dell'esecuzione, in camicia, coi piedi nudi, e colla testa coperta da un velo nero.

Egli rimarrà esposto sul palco mentre un usciere leggerà al popolo la sentenza di condanna; gli sarà in seguito recisa la mano dritta, e sarà subito messo a morte.»

[39] ibidem, art.14: «I corpi dei giustiziati saranno consegnati alle loro famiglie se li dimandano, coll'obbligo però di farli seppellire senza verun apparato.»

[40] Codice penale di Lucca, art.51; codice penale di Piombino, art.549.

[41] CHAUVEAU e HÈLIE, Teorica del Codice Penale, cit.

ispirato alla legislazione del 1791 allorché si cominciavano a tracciare le linee da seguire nelle riforme dell'ordinamento penale -il periodo è quello esattamente precedente alla discussione sul codice- auspicando l'abolizione di tutte le antiche pene finalizzate a mutilare o deformare il corpo dei condannati, sancendo quindi definitivamente il principio per cui non è l'asprezza della pena a prevenire il delitto, ma la sua certezza[(42)].

La conferma che le scelte di cui dicevo sopra furono determinate da intenti umanitari, e non certo per l'indifferenza verso la tendenza della legislazione napoleonica ad assimilare lo stato ai genitori, è confermata anche dalle disposizioni dei due codici toscani che disciplinano le scriminanti. L'art.110 del codice lucchese prevede l'impossibilità di «allegare la scusa di una provocazione violenta» qualora sia stato commesso l'omicidio di un ascendente; analogamente ed anzi, rimarcando ancor di più l'impostazione paternalistica della dottrina imperiale, l'art.282 del codice di Piombino[(43)] esclude non solo la possibilità di allegare una «scusa» ma anche quella di ammettere l'esistenza della legittima difesa. Come non ho mancato di dire sopra, Vidau fu sempre molto attento nell'adottare tutti gli strumenti utili per l'esportazione della cultura francese ed infatti con l'art.282 del codice Piombinese, insieme all'omicidio dell'ascendente sanziona perentoriamente anche il delitto di lesa maestà.

Per quanto i due codici toscani siano connotati da una comune impostazione umanitarista -al contrario, giova ripeterlo, di quello imperiale-, vi sono alcuni istituti, seppur pochi, in cui il rigore sanzionatorio del legislatore corso prevale sulle istanze moderne recepite in altre occasioni. Valgono come esempi la recidiva, relativamente al codice di Piombino, e il concorso di persone per entrambi.

Il titolo VIII del codice di Piombino, intitolato «Dei recidivi nei Delitti», contiene precetti -artt.82 e 84- che prescrivono l'aumento di pena non solo per colui che subisce

---

(42) ASLu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.37, fasc.VI, 107-113:
«Altezza Serenissima,
Per eseguire la riforma, che l'Altezza Vostra Serenissima si degnò ordinare con suo decreto del dì 8 gennaio decorso intorno alle Leggi penali, io ravvisai uniforme alle intenzioni e voleri dell'A.V.S., che tal riforma posar dovesse sopra le basi seguenti:
1°: Sopra la formale abolizione di varie pene molto frequentemente prescritte nei nostri codici, ma che l'uso, l'umanità e la ragione esigevano che si prescrivessero eternamente dal foro.
2°: Sopra una gradazione di pene più coerente alla giustizia, ai lumi del Secolo, e ai Codici più celebri dei nostri tempi. ...

Tutte le pene frattanto, che portavano deformità del corpo, che rendevano l'uomo inabile a procacciarsi il bisognevole alla vita, che gli imponevano una marca eterna d'infamia sono state abolite, ed in far questo, oltre aver seguito i dettami della sana ragione, si è camminato sull'orma appunto dei moderni codici Italiano e Francese che l'A.V.S. nella sua somma saviezza volle che fossero da noi ricercati e consultati.

In quanto finalmente alla gradazione e misura delle nuove pene, si è osservato il principio che non è l'asprezza, e la severità delle pene che suol prevenire il delitto, ma bensì la di loro inflessibilità, ed una diligenza e attività incessante nella di loro esecuzione. Quindi tutte le pene esorbitanti, e tormentose sono state abolite, ed a loro sono state surrogate delle pene, che mentre bastano ad atterrire i malfattori, possono altresì in molti casi, nella loro applicazione, ricondurli all'emenda, ed al diritto sentiero.
Lucca, 23 febbraio 1807»

(43) Codice penale di Piombino, art.282: «Nel delitto di lesa Maestà in primo grado, e nell'omicidio commesso nella persona del Padre, o della Madre legittimi, o naturali, o qualunque altro ascendente legittimo, o naturale del colpevole, non si ammette scusa, ne prova di necessità di legittima difesa, e l'uccisore è sempre punito di morte.» È opportuno ricordare che la dottrina del tempo ricomprendeva nell'ampio genus delle scuse le cause di esclusione dell'imputabilità, della suitas della condotta, le scriminanti e le attenuanti. Le attenuanti generiche erano scuse non definite dalla legge, viceversa le scuse definite dalla legge si dividevano in scuse in senso stretto e cause di giustificazione, cfr. CHAUVEAU e HÉLIE, Teorica del Codice Penale, cit., cap.XIII, 392-393.

una seconda condanna, ma anche per il soggetto cui non sia ancora stata inflitta alcuna sanzione per il primo delitto. Non sto qui a dire della superficialità e dell'arretratezza di un simile indirizzo, mi preme piuttosto evidenziare come questa disciplina costituisca un passo indietro rispetto a quanto espresso con il codice di Lucca, che all'art.63 prevede l'aumento di pena della recidiva solo a seguito di una precedente condanna.

L'altro esempio è fornito dalla disciplina della compartecipazione, che in ambedue i codici risulta impermeabile a tutti i tentativi, operati dal Matteucci e dai componenti del Consiglio di Stato lucchese, di differenziare la responsabilità dei complici che abbiano partecipato in misure diverse alla realizzazione della fattispecie criminosa.

L'art.59 del codice piombinese[44] e l'art.74 di quello lucchese sanzionano analoghe forme di compartecipazione che possono essere riunite in tre grosse categorie:

1) l'aver contribuito alla commissione del delitto con una istigazione articolatasi in un rapporto diretto tra istigatore e autore;

2) l'aver contribuito con il procurare mezzi materiali utili all'esecuzione della condotta criminosa;

3) l'aver contribuito aiutando gli autori nella preparazione o nell'esecuzione del reato.

In tutte queste ipotesi, entrambi i codici puniscono i complici con le medesime pene stabilite per gli autori, senza possibilità di deroga. La circostanza è interessante perché Vidau, che pure in molte altre occasioni si dimostra sensibile alla dottrina più moderna, soprattutto nel rimuovere antichi quanto odiosi meccanismi da giustizia sommaria, di fronte alla colpa del complice si dimostra inflessibile, rimanendo sordo non solo alle critiche rivolte dal Matteucci alla legislazione del 1791[45], ma anche a tutti i suggerimenti che i Consiglieri di Stato forniscono durante la discussione del progetto di codice[46]. Soprattutto è il Consigliere Di Poggio ad associarsi all'opinione del Ministro della Giustizia sulla necessità di punire con una pena diminuita il complice la cui azione sia risultata non essenziale per la commissione del delitto; ma, nonostante tutto, prevalse l'indirizzo più repressivo.

Prima di tornare a parlare delle differenze tra i due codici è solo il caso di ricordare qualche altra caratteristica di quello di Piombino che possa rappresentare un'eredità tecnica del codice lucchese e quindi di quello del 1791.

L'art.55 del codice di Lucca e l'art.15 di quello piombinese[47] prevedono che alla donna ritenuta colpevole di un reato punito con la pena dei ferri sia comminata quella

---

[44] ibidem, art.59: «Quando è stato commesso un delitto, chiunque è convinto di aver con donativi, promesse, ordini, o minaccie provocato il colpevole, o i colpevoli a commetterlo, o di avere scientemente, e nel disegno del delitto, procurato al colpevole, o ai colpevoli, i mezzi, le armi, istrumenti, che hanno servito all'esecuzione del medesimo, o di avere scientemente, e nel disegno del delitto ajutato, e assistito il colpevole, o colpevoli, siasi nei fatti, che ne hanno preparata, o facilitata l'esecuzione, siasi nell'atto stesso che l'ha consumato, sarà punito colla stessa pena pronunciata dalla legge contro gli Autori del medesimo delitto.»

[45] ASLu, Gran Giudice, n.100, prot. n.2676: «...La terza osservazione riguarda i complici. Nella sezione ottava, all'art.72 si prescrive che quello che ha insieme con altri preparato con i mezzi per commettere un delitto è punito della pena istessa di colui che lo ha consumato. Non può negarsi che il delitto in questo caso non sia imputabile al cooperatore, ma la legge ha un grande interesse di gravar la mano più sull'esecutore che sul complice dei preparativi.

... Se la natura del delitto sia tale che senza la cooperazione e l'aiuto de' complici no si fosse potuto eseguire, in questo caso è interesse della legge di render la pena de' complici uguale a quella dell'esecutore. ...

Nel caso opposto però quando la cooperazione non è assolutamente necessaria l'uguaglianza delle pene non allontanerebbe il delitto perché potrebbe commettersi da un solo che già si suppone trovato. ...»

[46] ASLu, Consiglio di Stato, n.3, 63-64, 1 agosto 1807.

[47] Codice penale di Piombino, art.15: «La pena dell'ergastolo si pronunzia contro le donne colpevoli di un delitto meritevole della pena dei ferri.»

dell'ergastolo per un numero eguale di anni. In pratica con il termine ergastolo si identificava una sanzione detentiva temporanea da irrogare in luogo dei ferri. Al contrario, il termine ergastolo, quale pena esclusiva per le donne, non compare mai nel codice imperiale, per quanto anch'esso preveda dei correttivi in occasione di pene ritenute evidentemente insopportabili per il fisico femminile[48].

Altra pena conosciuta esclusivamente dai codici redatti dal Vidau è quella della berlina[49], le cui finalità nel codice imperiale sono assolte dalla gogna[50], sanzione diversa perché afflittiva anche fisicamente oltre che moralmente e forse per questo esclusa dal novero delle pene nei due codici toscani.

Questi pochissimi esempi per illustrare un'eredità tecnica passata, per mano del legislatore corso, dal codice di Lucca a quello di Piombino.

Vorrei però tornare a dire delle differenze, in quanto ritengo siano la testimonianza diretta dell'esperienza fatta dal Vidau con la codificazione lucchese e degli studi effettuati durante i primi mesi di applicazione della stessa su indicazione dei Principi Baciocchi.

Come detto in precedenza, il Commissario Generale non condivideva la convinzione dei sovrani circa la necessità di redigere un codice apposito per il Principato Piombinese[51], soprattutto perché gli pareva inutile, visto che si annunciava l'imminente pubblicazione di quello dell'Impero Francese che, come in effetti avvenne a Lucca, sembrava logico presumere sarebbe stato applicato anche a Piombino.

I Baciocchi, invece, insisterono moltissimo perché ritenevano le condizioni dello Stato piombinese talmente arretrate e particolari da necessitare una legislazione penale adeguata alle esigenze culturali ed economiche della popolazione prevalentemente contadina. Ed infatti, quando il Vidau venne a conoscenza della situazione piombinese si dimostrò sensibile agli stimoli ricevuti, prevedendo un sistema sanzionatorio che - come lui stesso definisce nella sua introduzione[52]- è stato organizzato apposta per sortire effetti rieducativi su degli abitanti che, diversamente, potrebbero ricevere dalla pena soltanto insegnamenti deleterei e lontani dalle finalità di un sistema repressivo moderno.

I Principi, inoltre, come avevano consigliato lo studio dei codici italiano e francese per la codificazione di quello di Lucca[53], così consigliarono lo studio del progetto di codice penale per la Baviera del Bexon per la redazione di quello piombinese[54].

In effetti Vidau ammette di essersi ispirato al lavoro del Bexon già nella sua presentazione al codice, circostanza emergente comunque con l'analisi di vari istituti, a partire dall'attribuzione al giudice di un notevole potere discrezionale, come sopra detto in merito all'art.25 del codice piombinese.

Ciò che risulta evidente è una maggior cura e articolazione nell'organizzare le disposizioni riguardanti l'incapacità, l'inabilità[55] e tutta la disciplina speciale relativa ai

---

[48] Codice penale dell'Impero Francese, art.16.

[49] Codice penale di Lucca, artt.4, 57 e 60; codice penale di Piombino, artt.13, 546 e 547.

[50] Codice penale dell'Impero Francese, art.22.

[51] ASLu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.66, 69.

[52] Prefazione al codice penale di Piombino.

[53] ASLu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.37, fasc.VI, 107-113, vedi supra nota 42.

[54] La circostanza emerge oltre che dalla prefazione al codice penale di Piombino, anche dalla lettera conservata in ASLu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.66, 69.

[55] Nel codice di Piombino si disciplinano le ipotesi di assoluta incapacità di intendere e di volere con gli artt.36 e 37, la semincapacità con l'art.38 e le incapacità generate volontariamente con l'art.39. Il codice imperiale disciplina soltanto l'incapacità di intendere e di volere con l'art.64 ed opera un rinvio ad ipotesi specifiche di «scusabilità» con l'art.65. Viceversa, nella parte generale del codice lucchese non vi sono norme dedicate alla disciplina dell'incapacità d'intendere e di volere.

bambini[56] e agli anziani[57], con precetti estremamente dettagliati e scrupolosi nell'umanizzare il più possibile, e in certi casi escludere, le pene da irrogare ai soggetti più deboli. Il codice di Piombino, in questo risulta più moderno ed evoluto non solo di quelli lucchese ed imperiale, ma spesso anche dello stesso progetto del Bexon.

La stessa modernità è apprezzabile analizzando le norme che disciplinano i principi di materialità[58], legalità, irretroattività e, di conseguenza, tassatività[59], presenti invece solo con l'art.158 nel codice di Lucca, che, apparte questi principi, in genere fornisce un'articolazione più sintetica degli istituti della parte generale[60].

Terminando quindi questa brevissima analisi dei legami storico giuridici tra i due codici toscani, credo si possano trarre alcune conclusioni: essi sono accomunati da alcuni aspetti tecnico terminologici determinati dall'essere stati redatti dallo stesso autore; sono altresì uniti da una continuità di pensiero nel perseguire finalità umanitarie, di cui invece si dimostrò gravemente deficitario il codice imperiale; il codice di Piombino fu connotato da una modernità, apprezzabile, fra gli altri, nell'istituto del tentativo e nell'attribuire potere discrezionale al giudice, che si può ritenere frutto delle riflessioni fatte sia in seguito al dibattito scaturito intorno al codice di Lucca, sia in esito allo studio del lavoro di Bexon.

Non era questa la sede per approfondire gli aspetti specifici della legislazione piombinese, credo comunque di poter affermare che le circostanze ora elencate costituiscano, insieme alla peculiarità determinata dall'adattamento alle condizioni socio culturali della popolazione, la spiegazione della sopravvivenza del codice di Piombino quando, tra il 1811 e il 1812, tutte le altre codificazioni furono sostituite da quella imperiale.

FABRIZIO CALLAIOLI

---

[56] Il codice di Piombino è l'unico a circoscrivere uno spazio nella vita del bambino in cui vi sia una assoluta presunzione di inimputabilità, cfr. artt.52 e ss., nel codice imperiale artt.66 e ss. e nel codice lucchese art.68.

[57] Il codice piombinese dispone l'accertamento della capacità d'intendere e di volere del soggetto che abbia superato i settantacinque anni, cfr.art.56 e ss., di contro il codice di Lucca, riproducendo letteralmente il contenuto degli artt.6 e 7, titolo 3°, 2° parte del codice del 1791, si limita a prevedere misure più clementi nei confronti dell'anziano, cfr. artt.69 e 70, come pure quello imperiale, cfr. artt.70 e ss.

[58] Codice penale di Piombino, art.1: «La violazione d'una Legge penale è un delitto, o col farsi ciò che è vietato, o coll'omettersi ciò che è comandato.»

[59] ibidem, art.2: «Nessun atto, e nessuna omissione può imputarsi a delitto, e punirsi, se non siasi violata una legge penale antecedentemente promulgata.»

Art.3: «Nessun delitto può essere punito con una pena, che no sia stata pronunziata dalla legge, anteriormente al medesimo delitto.»

Vidau dà dimostrazione di aver recepito anche il principio equitativo di preferire, nella scelta tra la legge del tempus commissi delicti e quella vigente al momento del processo, la legge che infligge la pena più mite:

Art.564: «Qualunque delitto commesso prima della pubblicazione del presente Codice, se sarà qualificato delitto, e punito con pene afflittive, e infamanti dalle antiche Leggi del Principato, e che lo sia egualmente dal presente Codice, sarà punito secondo le disposizioni espresse nel medesimo; se però la pena stabilita dalle antiche Leggi fosse meno severa di quella pronunziata dal presente Codice per l'istesso delitto, si dovrà applicare la prima di dette pene, e non già la seconda.»

Art.565: «I fatti qualificati, e puniti come delitti dalle antiche leggi del Principato, e non preveduti dal presente Codice, non saranno più puniti come delitti, salvo ad esser vietati, se il caso lo esigerà, con regolamenti di polizia semplice.»

[60] Il codice di Lucca è composto da 158 articoli nella sezione sostanziale e 142 in quella processuale. I primi 78 articoli dovrebbero costituire la parte generale, ma in realtà vi si trovano tantissime disposizioni riguardanti i singoli reati, con una conseguente compressione dello spazio effettivamente riservato alle norme di carattere generale. Di contro nel codice di Piombino i precetti generici sono effettivamente 90 su di un totale di 340 riservati alla parte sostanziale e 229 a quella processuale.